

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5121 del 07/11/2019
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. MODIFICA SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. DET-AMB-2016-3521 DEL 26/09/2016. DITTA SALUMIFICIO VITALI SPA DI CASTEL D'AIANO (BO), STABILIMENTO DI VIA PER MARANO N. 2371 SERRAMAZZONI (MO). RIFERIMENTO N. 1340/2019 DEL SUAP UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO. PRATICA SINADOC N. 28292/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5267 del 06/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. MODIFICA SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. DET-AMB-2016-3521 DEL 26/09/2016. DITTA SALUMIFICIO VITALI SPA DI CASTEL D'AIANO (BO), STABILIMENTO DI VIA PER MARANO N. 2371 SERRAMAZZONI (MO). RIFERIMENTO N. 1340/2019 DEL SUAP UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO. PRATICA SINADOC N. 28292/2019.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta SALUMIFICIO VITALI SPA con sede legale in Comune di Castel d'Aiano (BO), via Passo Brasa 28, quale gestore dello stabilimento ubicato in Via per Marano n. 2371 Serramazzoni (MO), ha presentato al SUAP Unione dei Comuni del Frignano la domanda di modifica sostanziale di A.U.A. recepita con protocollo n. 12547 del 14.09.19. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n. 149126 pratica n 28292 del 2019.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva degli allegati Acqua e Rumore rilasciata dal Sac di Modena il 26/09/2016 con atto n. DET-AMB-2016-3521.

L'istanza di cui al presente atto è stata inserita all'interno dei lavori per la Conferenza di Servizi per ampliamento e modifiche interne dello stabilimento.

La ditta ha trasmesso tra l'altro la dichiarazione con la quale, ai sensi della D.G.R. 14 aprile 2004, n. 673, il Sig. Marcello Mattioli, in qualità di tecnico competente in acustica ambientale della ditta Salumificio Vitali S.p.a. dichiara ai sensi della L. 447/95 *“che le opere di ampliamento non porteranno all'insediamento di nuove sorgenti e quindi non avranno impatti negativi dal punto di vista acustico”* rispetto a quanto autorizzato con AUA N. 3521 del 26/09/2016.

Si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Impatto Acustico senza apportare variazioni;

La ditta Salumificio Vitali spa di Castel'Daiano (BO), nello Stabilimento di Via per Marano n. 2371 Serramazzoni, svolge attività di salagione e stagionatura di prosciutti crudi.

- la modifica sostanziale relativamente all' Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) a seguito dell'aumento dei quantitativi di reflui annuali scaricati e del potenziamento dell'impianto di depurazione.
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico proseguimento senza modifiche.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria

della S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

- 1) Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 da rilasciare da parte del SUAP competente, al gestore della ditta Salumificio Vitali S.p.a. cod. fisc. 00495411209 di Castel d'Aiano (BO) per lo stabilimento ubicato in Via per Marano n. 2371 Serramazzoni (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto n. 1 sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 3) Di ritenere l'allegato 2 al presente atto, riguardante l'impatto acustico, come parte integrante dell'A.U.A. e di disporre il rispetto da parte del titolare dell'A.U.A. medesima.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di confermare la scadenza del presente provvedimento al **30 marzo 2030**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente. A tale proposito il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.

- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP Unione Comuni del Frignano ai fini della sua adozione e l'eventuale rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.
- 9) Di informare che:
- a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	S.A.C. ARPAE di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Serramazzoni

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- d) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
- e) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- 10) Si dà atto che il rilascio dell'A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico Unione dei Comuni del Frignano.

Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte della S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Allegati: n. 1 Allegato acqua
 n. 2 Allegato Rumore

n. 1 Allegato ACQUA – Pratica Sinadoc 28292/2019

Ditta Salumificio Vitali S.p.a. di Castel d'Aiano (BO), insediamento di Via per Marano 2731, San Dalmazio di Serramazzoni (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali in acque superficiali

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

B – Parte descrittiva

La ditta Salumificio Vitali S.p.a. di Castel d'Aiano (BO), nell'insediamento di Via per Marano 2731, San Dalmazio di Serramazzoni (MO), svolge attività di salatura e stagionatura prosciutti crudi.

Lo stabilimento in oggetto è sottoposto ad interventi strutturali che comportano modifiche sostanziali allo scarico di acque reflue, resta comunque un unico punto di scarico S1.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici, previo trattamento mediante fosse biologiche vengono convogliate all'impianto di depurazione delle acque reflue industriali;
- le meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento senza rischio di contaminazione da stoccaggio e /o lavorazioni di materie prime o rifiuti, confluiscono mediante condotta dedicata in una vasca di raccolta interrata dotata di troppo pieno ed allacciata alla condotta di scarico del depuratore diretta in acque superficiali;
- le acque derivanti dal lavaggio dei locali, dalle attrezzature di lavorazione e dal lavaggio dei prosciutti (nuova lavorazione), previo trattamento con un impianto di depurazione aerobico a fanghi attivi con funzionamento tradizionale (in continuo) di nitrificazione, denitrificazione e chiarificazione finale mediante sedimentazione, vengono convogliate in acque superficiali;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue provenienti dal processo produttivo dell'attività di salatura e stagionatura prosciutti crudi e confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra, sono classificabili come "acque reflue industriali".

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche".

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate.

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo e quelle eventualmente prodotte sono smaltite ai sensi della normativa sui rifiuti.

Le fonti di approvvigionamento idrico per la produzione sono da da acquedotto.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata la precedente AUA Det. n. 3521 del 26/09/2016 rilasciata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla presente richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale assunta agli atti con prot. 149126 del 27/09/2019.

Preso atto delle modifiche che verranno apportate rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione n.3521 del 26/09/2016, consistenti nel potenziamento dell'impianto a causa del

nuovo processo di lavorazione denominato “lavaggio prosciutti” e dell’aumento su base annuale dei reflui scaricati.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal distretto di Area Sud-Maranello-Pavullo di ARPAE Modena prot n. 167177 del 29/10/2019.

Sulla base delle risultanze dell’istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E’ autorizzato** il gestore Vitali Rossano, della ditta Vitali S.p.a. di Castel d'Aiano (BO), con sede legale in Via Passo Brasa 28, per l’insediamento di Via per Marano 2731, San Dalmazio di, Serramazzone (MO), **a scaricare le acque reflue industriali nella scolina della strada S.P. 21, confluyente nel Rio Torto** derivanti dalla attività di salatura e stagionatura prosciutti crudi in conformità a quanto riportato negli elaborati tecnici allegati all’istanza di autorizzazione unica ambientale.
- 2) Si stabilisce in circa 8.000 metri cubi annui il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall’insediamento.
- 3) Lo scarico classificabile come “scarico di acque reflue industriali” in quanto costituito dai reflui prodotti dall’attività di lavorazione carni per produzione di prosciutti, unitamente ai reflui derivanti dai servizi igienici, dovrà essere sottoposto ad adeguato trattamento depurativo tramite l’apposito impianto in progetto, costituito da Flottatore e Depuratore Biologico a Fanghi Attivi;
- 4) Lo scarico deve avvenire nel rispetto dei valori limiti di emissione in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
- 5) Il rispetto dei suddetti valori limiti non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate ed utilizzate esclusivamente per tale scopo;
- 6) Il pozzetto di ispezione presente a valle dei sistemi di depurazione dovrà essere opportunamente segnalato con apposita cartellonistica e dovrà essere mantenuto accessibile agli organi di vigilanza e controllo. Tale manufatto dovrà essere realizzato in modo tale da consentire le operazioni di prelievo per caduta dei reflui di scarico.
- 7) Il personale tecnico dell’Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all’interno dell’insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 8) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei depuratori a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 9) Le acque bianche costituite da pluviali e acque meteoriche dovranno essere allontanate tramite condotta separata e non potranno confluire negli impianti di depurazione acque reflue, qualora lo scarico delle acque meteo confluisca assieme allo scarico del depuratore, il punto di innesto dovrà essere a valle del pozzetto di ispezione del depuratore.
- 10) Non sono ammessi scarichi di acque reflue non trattate o parzialmente trattate, effettuati bypassando gli impianti di trattamento/depurazione.
- 11) L'efficienza depurativa degli impianti di trattamento andrà verificata tramite autocontrolli analitici annuali dello scarico mediante laboratorio autorizzato, da effettuarsi nel pozzetto individuato per i prelievi fiscali, a valle del depuratore, sui seguenti parametri:
Ph, Solidi Sospesi, Solidi Sedimentabili, BOD 5, COD, Grassi e Oli Vegetali e Animali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale e Tensioattivi Totali, Cloruri.
Entro il 30 aprile 2024, il 30 aprile 2029, dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena e al distretto Area Sud di ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente;
- 12) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 13) Prima di svolgere le operazioni di lavaggio dei locali di lavorazione e delle attrezzature occorrerà procedere alla pulizia e raccolta del sale disperso al fine di limitare quanto più possibile la presenza di cloruri nello scarico e nelle acque reflue da trattare, in quanto consistenti concentrazioni di cloruri possono compromettere l'efficienza degli impianti di depurazione.
- 14) Il sale raccolto andrà conferito a ditte autorizzate al recupero o smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
- 15) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione.
Tale documentazione deve contenere:
- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;

- 16) Si dovrà periodicamente procedere alle operazioni di pulizia e spurgo degli impianti di trattamento e depurazione, i residui solidi, fangosi e liquidi rimossi andranno conferiti come rifiuti a ditte autorizzate.
- 17) Presso la Ditta dovrà essere mantenuto a disposizione degli organi di controllo il Registro di Carico/Scarico e i Formulari Rifiuti relativi ai conferimenti effettuati.
- 18) Per quanto concerne il recapito terminale dello scarico, si sottolinea che dalla documentazione inoltrata è emerso che tale scarico non confluisce direttamente nel corso d'acqua superficiale denominato Rio Torto, ma viene immesso nella cunetta stradale e raggiunge il suddetto corpo idrico attraverso la rete di allontanamento delle acque meteoriche di Via Per Marano (S.P. 21).

In merito a tale aspetto, la validità dell'AUA è subordinata al rilascio del nulla osta da parte degli Uffici Provinciali a cui compete la viabilità della strada stessa; nel caso in cui tale consenso sia già stato acquisito in passato, in quanto trattasi di scarico esistente, la Ditta dovrà inviarne copia al SAC e al Distretto Area Sud-Maranello-Pavullo di ARPAE di Modena entro 30 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- 19) I fanghi risultanti dai depuratori dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 20) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
- 21) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 22) Entro 30 giorni dalla avvenuta conclusione dei lavori di modifica dell'impianto di depurazione, la Ditta dovrà inviarne comunicazione al SAC e al Distretto Area Sud-Maranello-Pavullo di ARPAE di Modena.
- 23) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, al SAC e al Distretto Area Sud-Maranello-Pavullo di ARPAE di Modena, al Comune di Serramazzoni di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

n. 2 Allegato RUMORE Pratica Sinadoc 28292/2019

Ditta Salumificio Vitali S.p.A. di Castel d'Aiano (BO), stabilimento di via per Marano 2731 a San Dalmazio di Serramazzoni (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

Il Comune di Serramazzoni non ha effettuato la zonizzazione acustica del territorio comunale, per cui nell'area in cui è situato il sito produttivo vigono i valori limite di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991.

La ditta Salumificio Vitali S.p.A. di Castel d'Aiano (BO), nello stabilimento di via per Marano 2731 a San Dalmazio di Serramazzoni (MO), svolge attività di Salagione e stagionatura di prosciutti crudi.

Così come è descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore si ha, pertanto, la seguente configurazione

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti di raffreddamento delle celle frigorifere posti all'esterno del fabbricato composti da tre batterie di compressori e dai rispettivi condensatori raffreddati da ventole;
- le sorgenti di rumore di cui sopra hanno un funzionamento discontinuo durante le 24 ore e pertanto saranno utilizzate in periodo di riferimento sia diurno (06:00-22:00) che notturno (22:00-06:00);
- non essendo stata effettuata la zonizzazione acustica del territorio comunale, nell'area in cui è situato il sito produttivo deve essere considerata come "zona omogenea di tipo D" con vigenti i limiti sonori assoluti di zona indicati dall'articolo 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991: 70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte;

i recettori sensibili individuati sono costituiti da:

R1 – edifici abitativi posti a Nord Ovest ad una distanza di circa 20 m collocato in zona B (limiti 60 dBA diurni e 50 dBA notturni);

R2 – edifici abitativi posti a Nord Ovest ad una distanza di circa 30 m collocato in zona E (limiti 70 dBA diurni e 60 dBA notturni);

R3 – edificio abitativo posto a Ovest ad una distanza di circa 116 m collocato in zona E (limiti 70 dBA diurni e 60 dBA notturni);

R4 – edificio abitativo posto a Sud Ovest ad una distanza di circa 177 m collocato in zona E (limiti 70 dBA diurni e 60 dBA notturni);

R5 – edificio rurale posto a Sud Est ad una distanza di circa 310 m collocato in zona E (limiti 70 dBA diurni e 60 dBA notturni);

i calcoli e i rilievi fonometrici sono stati effettuati considerando tutte le sorgenti attive e hanno evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti al perimetro aziendale e il rispetto del limite differenziale ai recettori individuati;

non si sono rilevate componenti tonali nell'analisi in frequenza;

C – Istruttoria e pareri

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di modifica dell'A.U.A. datata novembre 2015.

Visto il parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico del Comune di Serramazzoni, acquisito agli atti con protocollo n° 14066 del 27 luglio 2016 con il quale si richiama il parere favorevole espresso dal distretto Area Sud dell'ARPA di Modena, protocollo n° 13268 del 18 luglio 2016.

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale presentata il 27/09/2019 con prot. n. 149126 il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente all'impatto acustico, il **proseguimento senza modifiche rispetto** alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 3521 del 26/9/2016, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Impatto Acustico **senza apportare variazioni**;

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ubicato a Serramazzoni (Mo), via per Marano 2731, San Dalmazio, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Salumificio Vitali S.p.A. secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale di impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
- 3) In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità d'uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.
- 5) Qualora il Comune di Serramazzoni effettui la zonizzazione acustica del territorio, la ditta dovrà verificare il rispetto delle proprie emissioni/immissioni rumorose con i nuovi limiti imposti. Nel caso di superamento dei limiti andranno adottati interventi di bonifica acustica.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.